

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 8 giugno 2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di giugno, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	☒	☐
2. FIORENZA Franca	☒	☐
3. GARRONE Diego	☒	☐
4. SANTIA' Simona	☒	☐
5. CAUSONE Silvia	☐	☒
6. CAVALLO Francesco	☒	☐
7. ARROBBIO Valeria Maria	☒	☐
Totale PRESENTI/ASSENTI:	6	1

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 08.06.2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Contabile
Sindaco
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 giugno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e, per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Maglione, in quanto interamente compreso in area collinare delimitata ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- abitazioni inagibili o non utilizzabili, come definiti ai fini IMU;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 19.500,00
Cura del verde pubblico	€ 10.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 5.000,00
Sgombero neve	€ 500,00
Servizi di polizia locale	€ 37.850,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Videosorveglianza	€ 0,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.000,00
TOTALE	€ 73.850,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio Canavesano Ambiente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015¹;

CONSIDERATO che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

COMUNE DI MAGLIONE - TARIFFE TARI 2015

TARIFFE DOMESTICHE				
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)		
1	0,39	47,76		
2	0,46	111,43		
3	0,51	143,27		
4	0,54	175,11		
5	0,58	230,83		
6 e oltre	0,61	270,63		
TARIFFE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06	
3	Stabilimenti balneari	-	-	
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48	
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69	
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26	
7	Case di cura e riposo	0,28	1,51	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66	
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02	
17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58	
21	Discoteche, night club	0,31	1,65	

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della

TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI^{II}	Acconto	31 agosto
	Saldo	30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2014;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23.05.2014, n. 80, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e, che su tali unità immobiliari le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

RICHIAMATO il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti 6
- votanti 6
- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per i terreni, per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,1 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00ⁱⁱⁱ;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi^{iv}.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille

di confermare la seguente riduzione della TASI^v:

- riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili ai fini IMU: riduzione del 50%;
3. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
 4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 47,12 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

COMUNE DI MAGLIONE - TARIFFE TARI 2015				
TARIFFE DOMESTICHE				
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)		
1	0,39	47,76		
2	0,46	111,43		
3	0,51	143,27		
4	0,54	175,11		
5	0,58	230,83		
6 e oltre	0,61	270,63		
TARIFFE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06	
3	Stabilimenti balneari	-	-	
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48	
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69	
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26	
7	Case di cura e riposo	0,28	1,51	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66	
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02	

17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58
21	Discoteche, night club	0,31	1,65

3. di confermare le seguenti riduzioni della TARI^{vi}:

- abitazioni occupate da unica persona con età superiore a 70 anni – riduzione del 10%
- abitazioni occupate da unica persona che, per motivi di salute, stabilisce il proprio domicilio presso una struttura sanitaria in modo definitivo – riduzione del 50%
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 agosto
	Saldo	30 novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 153 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12 GIU. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 12 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 12 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Lì 12 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

